

Ricostruzione di carriera per IdRC a tempo determinato

Per ricostruzione di carriera si intende un inquadramento economico che permette all'IdRC con contratto a tempo determinato di essere "stabilizzato", ovvero di beneficiare di una progressione economica secondo le fasce stipendiali previste dalla legge e di essere equiparato agli insegnanti di ruolo in materia di ferie, permessi e assenze (Cf. CCNL, art. 19, commi 1-6).

I requisiti necessari per presentare domanda di ricostruzione di carriera sono i seguenti:

1. essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'Intesa;
2. essere in possesso dell'idoneità diocesana, così come previsto dai canoni 804 e 805 del Codice di diritto canonico;
3. aver maturato 4 anni di servizio con il titolo, anche ad orario parziale;
4. avere un incarico con trattamento cattedra, nell'anno in cui si presenta la domanda, con orario:
 - non inferiore alle 12 ore nella scuola dell'infanzia o primaria;
 - non inferiore alle 18 ore nella scuola secondaria, o con almeno 12 ore in presenza di "ragioni strutturali" (ovvero mancanza di ore/non cumulabilità di ore) certificate dall'Ufficio Scuola della diocesi.

La domanda di ricostruzione di carriera può essere presentata alla segreteria della scuola dove si presta servizio dal 1 settembre al 31 dicembre, in formato cartaceo (vedi Modello).

La domanda viene elaborata in modo manuale dalla segreteria della scuola.

Assolti gli adempimenti previsti dalla normativa, entro il 28 febbraio la scuola emette il Decreto di ricostruzione di carriera firmato dal Dirigente scolastico.

In merito alle tempistiche per la presentazione della domanda, l'Ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020 della Suprema Corte e la Circolare n. 28 del 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce dei pronunciamenti della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, ha annullato le precedenti disposizioni contenute nella C.M. n. 02 del 2001, che prevedeva la prescrizione dopo dieci anni dal sorgere del diritto alla ricostruzione di carriera, affermando che tale diritto rientra tra i diritti del personale della scuola non soggetti a prescrizione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dei seguenti riferimenti normativi:

- L. 312/1980, art. 53, c. 6;
- D.P.R. 209/1987, art. 2, c. 8;
- D.P.R. 399/1988, art. 3, c. 6-7;
- C.M. 2/2001;
- Ordinanza della Suprema Corte n. 2232/2020;
- C.M. 28/2021.